



COMUNE di ELVA
Provincia di Cuneo

ORDINANZA DEL SINDACO

REGISTRO GENERALE	
Numero	Data
3	01/07/2024

OGGETTO:	Ordinanza di regolamentazione della viabilità in corrispondenza del tratto di competenza della ex strada militare denominata "Ciclovia dei cannoni" dal 01/07/2024 a fine lavori
-----------------	---

Vista la richiesta di autorizzazione per la chiusura dell'ex strada militare denominata "Ciclovia dei cannoni" assunta al protocollo dell'Ente col numero 0001080 dell'01/07/2024 da parte della ditta COSTRADE SRL con sede in Saluzzo (CN) Reg. Paschere,33, al fine di poter provvedere all'esecuzione di lavori di recupero;

Preso atto che solamente l'Ente proprietario della strada può, oltre al Prefetto su direttive del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, regolamentare la circolazione sulla medesima, ai sensi degli artt.6 e 7 del D.Lgs. 285/1992 (Nuovo Codice della Strada)

Ravvisato di dover provvedere alla regolamentazione della circolazione stradale al fine di permettere l'esecuzione dei succitati lavori;

Visti gli artt. 2, 5 comma 3, 6 comma 4, lett. a) e 7 comma 1, lett.a) del D.L.gs 285/1992 e s.m.i. e Regolamento Applicativo;

Visti gli artt.50 e 54 del D.Lgs 267/2000;

Il Sindaco, nella Sua qualità di Ufficiale del Governo,

ORDINA

E' VIETATO A PARTIRE DAL 01/07/2024 E SINO A FINE LAVORI, IL TRANSITO A TUTTI I VEICOLI, COMPRESI I VELOCIPEDI, OLTRE ALL'UTENZA PEDONALE, SUL TRATTO DI STRADA DENOMINATA "CICLOVIA DEI CANNONI" DI PERTINENZA DI QUESTO ENTE ED INTERESSATA DAI LAVORI.



COMUNE di ELVA

Provincia di Cuneo

ORDI ALTRESI' ALLA DITTA ESECUTRICE DEI LAVORI LA POSA DI TUTTA LA SEGNALETICA PROVVISORIA PREVISTA DALLA NORMATIVA VIGENTE, OLTRE ALLA DELIMITAZIONE DELL'AREA DI CANTIERE E ALL'ESPOSIZIONE DEL PRESENTE ATTO.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservare la presente Ordinanza.

Gli organi di cui all'art. 12 D.Lgs. 30.04.1992, n. 285, sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.

AVVERTE

Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti norme in materia.
Che la presente non costituisce titolo autorizzativo per l'esecuzione di lavori, pertanto non esonera il richiedente dal munirsi di altra eventuale autorizzazione-concessione se prevista dalla normativa vigente.

Che avverso la presente ordinanza chiunque abbia interesse potrà ricorrere, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte e, entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica;

DISPONE

La pubblicazione della presente ordinanza all'Albo Pretorio on line nei modi e termini di legge.

L'affissione in loco;

La trasmissione della presente ordinanza per quanto di competenza:

Al Comando Carabinieri Acceglio e dei Carabinieri Forestali di Dronero;

All'Azienda Sanitaria locale competente.

Il Comune declina ogni responsabilità per danni a persone e/o cose derivanti dalla inosservanza della presente.

Dalla Residenza Municipale, lì 01/07/2024

Il Sindaco

Giulio RINAUDO

Il presente documento è sottoscritto, omettendo la firma digitale olografa, esclusivamente con firma digitale ai sensi artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005 che attribuisce pieno valore probatorio